

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**ALLEGATO ALL'ACCORDO QUADRO**  
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE  
DELL'I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA  
APPARTENENTI AL GRUPPO \_\_\_\_  
ANNI 2019 - 2020

Siracusa, 03/06/2019

Il Tecnico  
**Dott. Ing. BARRA GAETANO**

ART. 1  
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Formano oggetto dell'accordo quadro l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'Ente appaltante, degli impianti ascensore dell'I.A.C.P. della Provincia di Siracusa, appartenenti al **Gruppo** \_\_\_\_, come appresso elencati, per gli anni 2019 e 2020:

---

---

---

---

ART. 2  
MODALITA' DI ESECUZIONE

Gli interventi di cui all'Art. 1, saranno eseguiti da operai specializzati, di elevata professionalità, muniti di patentino ed abilitati ai sensi delle vigenti normative, mediante l'utilizzo di attrezzature idonee a carico dell'Appaltatore e con mezzi atti all'espletamento del servizio.

Gli interventi saranno richiesti dall'I.A.C.P., quando se ne ravvisa la necessità, a mezzo ordini di lavoro emessi dall'Area Tecnica dell'Ente o da tecnici esterni incaricati dall'Ente, e potranno essere preceduti, secondo le necessità, da sopralluoghi di accertamento da effettuare congiuntamente ai suddetti tecnici oltre ad essere seguiti da sopralluoghi di verifica dei lavori effettuati.

Nei casi più urgenti, su richiesta dell'Ente, l'impresa appaltatrice si impegna ad effettuare il sopralluogo entro le ventiquattro ore successive.

Il termine entro il quale dovrà essere eseguito il lavoro sarà determinato, volta per volta, dall'IACP in funzione dell'urgenza, del disagio arrecato agli utenti, del tempo necessario a reperire materiali e apparecchiature dell'impianto. Il mancato rispetto di tale termine, senza giustificato motivo, comporterà l'applicazione di una penale del 10% (dieci per cento) sull'importo netto dell'intervento, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti in caso di ripetute inadempienze dell'impresa appaltatrice.

Tutti i lavori eseguiti in difformità di quanto disposto dall'I.A.C.P. non saranno contabilizzati ai fini della liquidazione.

L'IACP si riserva la possibilità, per un migliore espletamento del servizio, a suo insindacabile giudizio e per particolari circostanze, come, ad esempio, in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, anche per difficoltà di approvvigionamento dei materiali, di affidare alcuni interventi ad altre ditte abilitate.

**L'IACP si riserva, inoltre, la possibilità di far eseguire lavori su impianti ascensori di sua proprietà non compresi nell'elenco di cui all'art. 1.**

ART. 3  
DURATA ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo totale dei lavori è di € 70.000,00 (settantamila/00), comprensivi di € 1.100,00 (millecento/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

La durata dell'accordo, viene fissata fino all'esaurimento dell'importo contrattuale al netto dell'IVA ed in tutti i casi non oltre ventiquattro mesi dalla data della stipula dell'accordo quadro.

L'Ente appaltante, potrà richiedere il prolungamento del servizio per il tempo eventualmente necessario a completare le procedure di gara per l'anno successivo.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione alle condizioni tutte, prezzo compreso, del contratto in corso.

**ART.4**  
**CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO**

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere preso conoscenza delle condizioni tutte del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze contrattuali relative all'accordo quadro stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dei lavori;
- c) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

**ART. 5**  
**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fanno parte dell'accordo quadro:

- 1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- 2) l'elenco dei prezzi unitari.
- 3) il D.U.V.R.I. (documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali);
- 4) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che devono essere redatti dall'impresa appaltatrice.

**ART. 6**  
**PAGAMENTI ALL'APPALTATORE**

All'impresa appaltatrice spetterà, per ogni intervento, un compenso che sarà determinato applicando, alle varie categorie di lavoro i relativi prezzi unitari, di cui all'accordo quadro, decurtati del ribasso d'asta. Il ribasso non sarà applicato agli oneri della sicurezza.

I corrispettivi per gli interventi effettuati saranno corrisposti all'appaltatore tramite certificati di pagamento emessi ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 6.000,00 (seimila/00), relativamente a tutti quei lavori per i quali è stata prodotta l'attestazione dell'Area Tecnica e del tecnico consulente dell'Ente sull'esecuzione a regola d'arte dell'intervento e sulla conformità dei prezzi unitari applicati a quelli di cui al contratto.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento dei lavori è subordinato all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'impresa in corso di validità.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione della carica di Amministratore o Procuratore o Direttore generale autorizzato a riscuotere, anche se la decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale o sia pubblicato nei modi di legge, la società imprenditrice dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione Appaltante, in difetto della quale l'Amministrazione non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti.

**ART. 7**  
**INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi unitari, in base ai quali sono pagati i lavori, sotto la deduzione del ribasso d'asta, risultano dall'elenco prezzi allegato all'accordo quadro.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari, e si intendono accettati dall'Imprenditore come remunerativi in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dei lavori.

Il prezzo e la valutazione di tutti i lavori si intende comprensivo di ogni fornitura, sfrido, magistero e manodopera, per dare l'opera finita a regola d'arte.

L'onere relativo a tutti gli eventuali sopralluoghi di accertamento e di verifica dei lavori eseguiti sul luogo dell'esecuzione dei lavori, da effettuare con il tecnico consulente dell'IACP o con il personale dell'Area Tecnica, è anch'esso compreso e compensato con i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro dell'appalto.

Ai prezzi unitari, da applicare alle singole categorie di lavoro effettuato, non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### ART. 8

#### CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi cessione del contratto.

#### ART. 9

#### CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'accordo quadro, l'impresa appaltatrice dovrà prestare la cauzione, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### ART. 10

#### RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI

Il presente appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti dello Stato in materia di lavori pubblici e prevenzione degli infortuni nonché dalle vigenti leggi regionali e locali.

#### ART. 11

#### CONSEGNA DEI LAVORI

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente dopo la stipula del contratto o, in caso di necessità, sotto le riserve di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva.

Ove l'inizio dei lavori dovesse protrarsi oltre il trentesimo giorno dal primo ordine di lavoro, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

#### ART. 12

#### OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'impresa appaltatrice si obbliga di osservare ed applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nelle località e per il tempo in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa si obbliga altresì di osservare ed applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'I.A.C.P. sequestrerà la cauzione fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

L'impresa non potrà opporre eccezioni all'I.A.C.P. nè avrà titolo a risarcimento danni.

#### ART. 13

#### OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico dell'I.A.C.P. o in solido con l'I.A.C.P., con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'I.A.C.P. medesimo e di ogni indennizzo.

L'impresa è obbligata a comunicare a questo Istituto, tempestivamente, i nominativi degli operai impiegati nei lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente appalto e comunque qualsiasi variazione della forza lavoro impegnata.

Sono altresì a carico dell'Imprenditore gli oneri ed obblighi seguenti, perchè anche di essi si è tenuto conto nella formazione di prezzi:

- 1) consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei luoghi ove si eseguono i lavori, al tecnico consulente o al personale dell'Area Tecnica dell'Ente;
- 2) fornire il personale abilitato, gli attrezzi e gli strumenti necessari per il controllo dei lavori;
- 3) provvedere alla richiesta di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni e certificati eventualmente occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- 4) assumere a proprio carico tutte le spese relative alle registrazioni degli atti contrattuali, nonché tutte le spese per marche da bollo, etc, necessarie per gli atti inerenti l'appalto;
- 5) la predisposizione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il piano dovrà essere trasmesso all'Ente ed al tecnico consulente prima dell'inizio dei lavori;
- 6) il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto n. 37/2008, al termine dell'esecuzione di ogni singolo lavoro, ove necessario e richiesto dalle norme vigenti;
- 7) la consegna della polizza di assicurazione prevista dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dovrà tenere indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione durante il corso dei lavori e dovrà coprire un importo pari ad Euro 70.000,00. La polizza inoltre dovrà assicurare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a 500.000,00 Euro. Essa deve essere trasmessa all'Ente appaltante prima della consegna dei lavori;
- 8) **l'effettiva dimostrazione di aver istituito e mantenere attivo per tutta la durata dell'accordo quadro, una sede o un presidio organizzato, comprensivo di materiale e personale, in un comune della provincia di Siracusa, o delle provincie limitrofe di Ragusa o di Catania, per garantire la tempestività degli interventi, pena la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione dell'Accordo Quadro.**

#### ART. 14

##### QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

La ditta appaltatrice provvede a procurare i materiali e le parti dell'impianto necessarie ai lavori.

Delle parti dell'impianto che devono essere sostituite dovrà essere garantita l'originalità, la perfetta compatibilità con l'impianto esistente e dovranno essere certificate ai sensi delle norme vigenti.

I materiali e le parti che il tecnico consulente dell'Ente dichiarerà inaccettabili debbono essere immediatamente sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove, secondo le indicazioni del tecnico consulente dell'Ente presso gli Istituti che saranno scelti dallo stesso.

#### ART. 15

##### RESCISSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Ente appaltante ha facoltà di rescindere l'accordo quadro, senza indennizzo alcuno, se l'impresa appaltatrice non ne rispetta le condizioni e non ottempera ai relativi ordini inviati dall'I.A.C.P.

#### ART. 16

##### CONTROVERSIE

La risoluzione di tutte le controversie tra l'Ente appaltante e l'impresa appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dell'accordo quadro, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si possano definire in via amministrativa è demandata, essendo stata esclusa la competenza arbitrale al Giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura Civile e del Testo Unico del 30/10/1933 n° 1611 e successive modificazioni ed integrazioni.